



Consiglio Regionale della Calabria

X LEGISLATURA
12^a Seduta
Martedì 10 novembre 2015

Deliberazione n. 56 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifica ed integrazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 (Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri).

Presidente: Nicola Irto
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 30, assenti 1

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i quindici articoli, con gli emendamenti introdotti, nessuno avendo richiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con la richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 30, a favore 30 – ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri

IL SEGRETARIO f.to Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 24 novembre 2015



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio Regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 56 del 10 novembre 2015

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE

7 MARZO 1995, 4 (NORME SULLA CLASSIFICAZIONE
DEGLI ESERCIZI RICETTIVI EXTRALBERGHIERI)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 10 novembre 2015.

Reggio Calabria, 16 novembre 2015

IL PRESIDENTE
(Nicola Irto)



RELAZIONE

La presente proposta di legge ha quale obiettivo principale lo sviluppo turistico ed economico della Regione Calabria, attraverso un potenziamento ed una riqualificazione della ricettività delle "seconde case" e, in linea con la vigente normativa regionale in materia di B&B, mira, altresì, "a valorizzare e migliorare l'utilizzazione del patrimonio immobiliare esistente, nonché attraverso l'accoglienza turistica familiare l'operosità e l'ospitalità delle donne e degli uomini calabresi e la conoscenza diretta ed il rispetto di abitudini, costumi, tradizioni culturali ed enogastronomiche locali" (L.R. 26 febbraio 2003, n.2)".

Un patrimonio immobiliare ordinato, catalogato, compatibile con i gusti e le preferenze dei turisti provenienti da ogni parte d'Italia e del mondo, rappresenta certamente, non solo un'opportunità nel breve termine, quanto un punto di partenza per studiare ed approntare strategie di sviluppo turistico future, guidando imprese ed Enti locali nella scelta della propria programmazione.

Il patrimonio immobiliare delle seconde case necessita di essere:

- censito;
- catalogato;
- Raggruppato;
- verificato e controllato.

Attraverso queste azioni, realizzabili anche grazie alle modifiche normative che si vanno a proporre, si potrà avere contezza della dimensione del fenomeno "seconde case", valutarne il potenziale ricettivo e favorire il miglioramento del target turistico.

Le seconde case sono una grande ricchezza, il turista che vi dimora, infatti, rappresenta una risorsa per tutto il panorama economico/commerciale del territorio in cui insiste l'immobile, poiché libera ricchezza, spalmando la propria capacità di spesa su un numero variabile di altre imprese.

Al fine di dare contezza delle potenzialità e dell'importanza del settore per la nostra Regione, di seguito vengono riportati alcuni passaggi di un'importante analisi di mercato pubblicata recentemente su "Il Sole 24 ore".

"L'attuale domanda turistica, composta da 5,7 milioni di persone, che significano oltre 39 milioni di notti di permanenza, porta un'occupazione media delle case pari a 55 giornate annue, con un potenziale che – in virtù della stagionalità dei flussi – può arrivare a un massimo di 70 giornate nelle zone più turistiche. Siamo dunque vicini alla saturazione, ma solo il 15% del totale delle abitazioni libere (con un potenziale di circa 10 milioni di posti letto) è oggi destinato a rendita con la soluzione dell'affitto per brevi periodi. Circa 500mila case, su un totale di 3,5 milioni a disposizione dei privati (escluse pertinenze e annessi): 1,44 milioni al Nord, 700mila al Centro e 1,36 milioni al Sud.



Quel mezzo milione di abitazioni è ancora poco, se si pensa a un flusso turistico di oltre 100 milioni di persone che si trova di fronte, secondo l'Osservatorio Nazionale del Turismo, una capacità alberghiera pari a 34mila unità (e con 2,25 milioni di posti letto). È poco, inoltre, dato che per uniformarsi al trend dei Paesi europei servirebbe un aumento del 250%, e cioè l'immissione sul mercato di 7-800mila case destinate ad affitto breve. Così afferma uno studio di Halldis, società del gruppo Windows On Europe, che per elaborare questi numeri si è avvalsa della collaborazione di Enel nell'analisi campionaria degli allacci di fornitura energetica.

La scelta extra-alberghiera è sostenuta soprattutto dal turismo straniero (oltre il 70% degli affitti deriva da clienti internazionali provenienti da 223 Paesi) e la località più richiesta è la Costa Smeralda, seguita da Valtellina, Liguria, Versilia, Valle D'Aosta, Dolomiti e Calabria – alcune delle aree a più alta densità di seconde case. La preferenza è per abitazioni con una superficie media di 55 mq, spazi esterni, vicinanza al mare e a principali punti di interesse turistico, e con un valore di mercato superiore ai 200mila euro. La crescita della domanda può rallentare proprio a causa di un deficit di informazione e alla mancanza di infrastrutture adatte ad accogliere le nuove presenze.

La permanenza media del viaggiatore turistico nelle case vacanza è di una settimana. Ipotizzando che una soluzione per 3/4 persone abbia un costo medio di 1.200 euro per sei notti, l'attuale numero di prenotazioni (circa 40 milioni di notti) produce un fatturato stimato in circa 6,6 miliardi di euro. Se dunque si arrivasse a un'offerta vicina a quella degli altri Paesi europei, con un aumento del 250% delle case vacanza, da questo settore extra-alberghiero l'Italia potrebbe arrivare a generare ricavi per 16 miliardi di euro: vale a dire 10 miliardi in più (e non si conta l'indotto)."

Come si evince dall'analisi il potenziale del mercato delle seconde case è enorme.

È importante sottolineare che lo studio pone la Calabria al sesto posto ad oggi in un sistema in cui il sommerso è di gran lunga superiore alle locazioni regolari. Tale fattore induce a pensare che uno strumento normativo efficace come quello che si va a proporre, potrebbe rappresentare lo stimolo giusto per portare il settore extralberghiero calabrese tra i primi tre posti d'Italia. Questo significherebbe rendite immobiliari crescenti, maggiore accoglienza, considerato l'appeal che le seconde case hanno sul mercato turistico estero, maggiore presenze straniere e tanti altri vantaggi che si possono facilmente intuire.

Il tutto oggi è ancora più fattibile alla luce anche delle misure proposte dal Governo, che prevedono la riduzione della cedolare secca dal 20% al 10%.

La legge regionale n. 4 del 1995 è uno strumento che, nonostante sia stato



approvato vent'anni fa, risulta essere ben strutturato ma che, considerate le innovazioni intervenute nel tempo nel settore turistico, in costante evoluzione, deve essere necessariamente adeguato ai tempi moderni.

La presente proposta, pertanto, mira a riorganizzare tutto il settore e, in particolare, a dare la possibilità anche a chi possiede meno di tre immobili di avere un quadro normativo chiaro, puntuale, mirante ad aumentare la sicurezza e l'efficienza del rapporto con il locatario.

Le amministrazioni (locali e regionali) potranno utilizzare una vasta banca dati il cui virtuoso utilizzo potrà dare importanti risultati per la pianificazione e programmazione per il futuro della Regione composto, dall'entrata in vigore della presente legge, da un'offerta turistico-ricettiva di migliore consistenza, sia dal punto di vista quantitativo che, soprattutto, qualitativo.

La modifica sostanziale riguarda l'introduzione della tipologia degli "Appartamenti ammobiliati per uso turistico" che rappresentano, allo stato attuale, la maggior parte degli immobili gestiti in modo assolutamente non professionale.

Al contempo, la proposta mira a valorizzare il patrimonio enogastronomico locale, introducendo, come già previsto nella normativa su richiamata relativa ai B&B, laddove tali esercizi prevedano la somministrazione di alimenti e bevande, di somministrare prevalentemente prodotti locali e prodotti tipici calabresi.

Tale previsione comporta inevitabilmente a migliorare la conoscenza dei prodotti locali di ogni singolo territorio, ognuno con le proprie specificità e, contemporaneamente, sancisce la tipicità di alcuni prodotti calabresi, collegando direttamente l'immagine della Calabria ai propri prodotti, che saranno reperibili sull'intero territorio regionale.

Legare in maniera forte il territorio ai propri prodotti tipici è certamente un punto di forza, in termini di marketing territoriale, su cui la Calabria ha necessità di puntare, soprattutto in ambito turistico, per cui la previsione di una somministrazione obbligatoria di prodotti locali e prodotti tipici calabresi è un'azione semplice quanto efficace per il rilancio della Regione attraverso i suoi migliori prodotti.

Relazione economico-finanziaria

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'accertamento della natura ordinamentale e della neutralità finanziaria della proposta di legge è suffragato, e ancor di più comprovato, dalle risultanze emerse in sede di esame e trattazione della proposta nel corso dei lavori della II Commissione consiliare competente per il merito.

Dirimente, nel senso testè rappresentato, è il parere favorevole espresso dai Dipartimenti Bilancio (che, ritenendo condivisibile la natura ordinamentale delle disposizioni in esame ha, altresì, suggerito l'inserimento nel testo della clausola



Consiglio Regionale della Calabria

di invarianza finanziaria, poi approvata dalla Commissione), Turismo, Beni Culturali, Istruzione e Cultura ed Ambiente e Territorio, i quali non hanno rilevato alcun potenziale impatto di ordine economico-finanziario. Il Servizio legislativo del Consiglio regionale, inoltre, ha ritenuto la proposta in esame compatibile con l'ordinamento normativo.

E' conforme all'originale.

Reggio Calabria, 24 novembre 2015



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Art. 1

(Modifica articolo 3 l.r. n. 4 del 1995)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 viene aggiunta la seguente lettera: "l) appartamenti ammobiliati per uso turistico".

Art. 2

(Modifica articolo 4 l.r. n. 4 del 1995)

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 sono sostituiti dai seguenti:

"2. All'attività ricettiva residenze di campagna si applica l'istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 così come modificato dal decreto legislativo n. 147 del 14 settembre 2012.

3. La segnalazione deve essere trasmessa al comune sul cui territorio ricade la struttura extraricettiva secondo il modello di segnalazione redatto dal comune e nel caso sia prevista la somministrazione di alimenti e bevande per gli ospiti, il gestore direttamente, ovvero attraverso la nomina di un preposto, dovrà indicare nella SCIA i requisiti di cui alla legge n. 287/1991, così come modificata dalla legge n. 248/2006. In tal caso, il gestore garantisce la somministrazione prevalente di prodotti locali e prodotti tipici calabresi."

2. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 4 della legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 sono abrogati.

Art. 3

(Modifica articolo 5 l.r. n. 4 del 1995)

1. All'articolo 5 della l.r. n. 4/95 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1 bis. È intesa come gestione imprenditoriale quella esercitata anche per un numero di unità immobiliari inferiore a tre, da parte di imprese, comprese le agenzie immobiliari che operano nel settore turistico, che gestiscono, a qualsiasi titolo, case e appartamenti per vacanza con le modalità di cui al presente comma.";

b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Assumono la denominazione di "residence" le strutture ricettive di case e appartamenti per vacanze, costituite da almeno sette unità immobiliari di civile abitazione ubicate in uno stabile a corpo unico o a più corpi, aventi i requisiti igienico-edilizi previsti per le case di civile abitazione, ciascuna arredata e dotata di locali igienici e di cucina, gestite unitariamente per fornire alloggio e servizi, anche centralizzati.



3. Le case e appartamenti per vacanze devono rispondere ai requisiti igienico-edilizi previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali nonché ai requisiti sanitari di prevenzione come già previsti per il servizio di ricezione alberghiera e b&b. All'attività ricettiva case e appartamenti per vacanze si applica l'istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del d.lgs. n. 59 del 2010 così come modificato dal d.lgs. n. 147 del 2012. La segnalazione deve essere trasmessa al comune sul cui territorio ricade la struttura extra-ricettiva secondo il modello di segnalazione redatto dal comune. Nel caso sia prevista la somministrazione di alimenti e bevande per gli ospiti, il gestore, direttamente o attraverso la nomina di un preposto, dovrà indicare nella SCIA i requisiti di cui alla legge n. 287/1991, così come modificata dalla legge n. 248/2006. In tal caso, il gestore garantisce la somministrazione prevalente di prodotti locali e prodotti tipici calabresi.”;

c) i commi 4, 5, 6 e 7 sono abrogati.

Art. 4

(Modifica articolo 6 l.r. n. 4 del 1995)

1. All'articolo 6 della l.r. n. 4/95 vengono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 4 le parole “ dell'autorizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “della struttura”;

b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

“4 bis. La casa per ferie, in relazione alla categoria di utenza ospitata o alla finalità specifica, può assumere una specificazione tipologica purché concordata con il comune nel cui territorio è ubicata.

4 ter. All'attività ricettiva case per ferie si applica l'istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del d.lgs. n. 59 del 2010 così come modificato dal d.lgs. n. 147 del 2012. La segnalazione deve essere trasmessa al comune sul cui territorio ricade la struttura extra-ricettiva secondo il modello di segnalazione redatto dal comune. Nel caso sia prevista la somministrazione di alimenti e bevande per gli ospiti, il gestore, direttamente o attraverso la nomina di un preposto, dovrà indicare nella SCIA i requisiti di cui alla legge n. 287/1991, così come modificata dalla legge n. 248/2006. In tal caso, il gestore garantisce la somministrazione prevalente di prodotti locali e prodotti tipici calabresi.”

Art. 5

(Modifica articolo 7 l.r. n. 4 del 1995)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della l.r. n. 4/95 è aggiunto il seguente:

“4 bis. All'attività ricettiva case religiose di ospitalità si applica l'istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della



legge 7 agosto 1990, n. 241 e del d.lgs. n. 59 del 2010 così come modificato dal d.lgs. n. 147 del 2012. La segnalazione deve essere trasmessa al comune sul cui territorio ricade la struttura extra-ricettiva secondo il modello di segnalazione redatto dal comune. Nel caso sia prevista la somministrazione di alimenti e bevande per gli ospiti, il gestore, direttamente o attraverso la nomina di un preposto, dovrà indicare nella SCIA i requisiti di cui alla legge n. 287/1991, così come modificata dalla legge n. 248/2006. In tal caso, il gestore garantisce la somministrazione prevalente di prodotti locali e prodotti tipici calabresi.”

Art. 6

(Abrogazione articolo 9 l.r. n. 4 del 1995)

1. L'articolo 9 della l. r. n. 4 del 1995 è abrogato.

Art. 7

(Modifica articolo 10 l.r. n. 4 del 1995)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della l. r. n. 4/95 è aggiunto il seguente:

“3 bis. All'attività ricettiva centri di soggiorno studi si applica l'istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del d.lgs. n. 59 del 2010 così come modificato dal d.lgs. n. 147 del 2012. La segnalazione deve essere trasmessa al comune sul cui territorio ricade la struttura extra-ricettiva secondo il modello di segnalazione redatto dal comune. Nel caso sia prevista la somministrazione di alimenti e bevande per gli ospiti, il gestore, direttamente o attraverso la nomina di un preposto, dovrà indicare nella SCIA i requisiti di cui alla legge n. 287/1991, così come modificata dalla legge n. 248/2006. In tal caso, il gestore garantisce la somministrazione prevalente di prodotti locali e prodotti tipici calabresi.”

Art. 8

(Abrogazione articolo 11 l.r. n. 4 del 1995)

1. L'articolo 11 della l. r. n. 4/95 è abrogato.

Art. 9

(Modifica articolo 14 l.r. n. 4 del 1995)

1. All'articolo 14 della l. r. n. 4/95 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'inizio del comma 4 le parole “L'autorizzazione all'esercizio” sono sostituite dalle seguenti : “L'esercizio”;
 - b) alla fine del comma 4 è aggiunto il seguente periodo: “In tal caso il gestore, direttamente o attraverso la nomina di un preposto, dovrà indicare



nella SCIA i requisiti di cui alla legge n. 287/1991 così come modificata dalla legge n. 248/2006, garantendo, altresì, la somministrazione prevalente di prodotti locali e prodotti tipici calabresi.”

Art. 10

(Modifica articolo 15 l.r. n. 4 del 1995)

1. I commi 7 e 8 dell'articolo 15 della l.r. n. 4/95 sono sostituiti dai seguenti:

“7. All'attività ricettiva dei rifugi escursionistici e di montagna si applica l'istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del d.lgs. n. 59 del 2010 così come modificato dal d.lgs. n. 147 del 2012. La segnalazione deve essere trasmessa al comune sul cui territorio ricade la struttura extra-ricettiva secondo il modello di segnalazione redatto dal comune. Alla suddetta segnalazione viene allegata, tra l'altro, una specifica dichiarazione rilasciata da strutture legalmente riconosciute ed operanti nell'ambito del soccorso ed orientamento attestante che il custode della struttura è a conoscenza della zona, delle vie d'accesso al rifugio, ai rifugi limitrofi ed a posti di soccorso più vicini e che evidenzia che lo stesso sia in possesso delle cognizioni necessarie per effettuare un intervento di primo soccorso.

8. L'esercizio può comprendere la somministrazione di cibi e bevande. In tal caso il gestore, direttamente o attraverso la nomina di un preposto, dovrà indicare nella segnalazione di cui al comma 7 i requisiti di cui alla legge n. 287/1991 così come modificata dalla legge n. 248/2006, garantendo, altresì, la somministrazione prevalente di prodotti locali e prodotti tipici calabresi.”

Art. 11

(Modifica articolo 16 l.r. n. 4 del 1995)

1. All'articolo 16 della l. r. n. 4/95 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 2, 5, 7 e 8 sono abrogati;
- b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

“9. Per l'esercizio dell'attività dei rifugi escursionistici e di montagna si applica l'istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del d.lgs. n. 59 del 2010 così come modificato dal d.lgs. n. 147 del 2012. La segnalazione deve essere trasmessa al comune sul cui territorio ricade la struttura extra-ricettiva secondo il modello di segnalazione redatto dal comune. Nel caso sia prevista la somministrazione di alimenti e bevande per gli ospiti, il gestore, direttamente o attraverso la nomina di un preposto, dovrà indicare nella SCIA i requisiti di cui alla legge n. 287/1991, così come modificata dalla legge n. 248/2006. In tal



Consiglio Regionale della Calabria

caso, il gestore garantisce la somministrazione prevalente di prodotti locali e prodotti tipici calabresi”.

Art. 12

(Inserimento articoli 16 bis, ter, quater, quinquies, sexies e septies alla l.r. n. 4 del 1995)

1. Dopo l'articolo 16 della l.r. n. 4/95 sono aggiunti i seguenti articoli:

“Art. 16 bis

(Appartamenti ammobiliati per uso turistico)

1. Non sono soggetti alla disciplina dell'esercizio delle case o appartamenti per vacanza i proprietari o usufruttuari che danno in locazione a turisti case e appartamenti in numero non superiore a tre, nel corso di una o più stagioni turistiche con contratti aventi validità non superiore ai sei mesi consecutivi, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e sempre che l'attività non sia organizzata sotto forma di impresa.

2. Coloro che intendono dare alloggio a turisti secondo le modalità di cui al comma 1 devono darne comunicazione al comune in cui è ubicato l'immobile ovvero gli immobili entro il 31 marzo, nelle località a vocazione turistico/balneare, ed entro il 31 ottobre nelle restanti località; in ogni caso tale comunicazione deve essere data almeno una settimana prima dell'arrivo degli ospiti in relazione alla prima locazione.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti agli obblighi di comunicazione per finalità statistiche e sono soggetti alla normativa di pubblica sicurezza.

Art. 16 ter

(Somministrazione di alimenti e bevande)

1. La somministrazione di alimenti e bevande è limitata alle sole persone alloggiate presso le strutture ricettive extralberghiere di cui alla presente legge, nonché a coloro che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità cui la stessa è destinata.

2. Nei casi di cui al comma 1, bisognerà garantire la somministrazione prevalente di prodotti locali e prodotti tipici calabresi.

Art. 16 quater

(Requisiti minimi e classificazione)

1. Fermi restando i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale, regionale e comunale e quelli indicati nella presente legge, la struttura extraricettiva deve necessariamente possedere i requisiti necessari per la



classificazione previsti nei seguenti allegati: REC; CAV; CF; AAUT; OS; RIM; AFF.

2. La classificazione delle strutture viene effettuata dalla Regione, ai sensi della legge regionale n. 34 del 2002 e della legge regionale 22 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56), che riceve, per il tramite della segnalazione certificata di inizio attività presentata al SUAP del comune, la relativa richiesta di classificazione che viene valutata secondo gli standard relativi alle differenti tipologie extra-ricettive, definiti negli allegati alla presente legge.

3. I requisiti della struttura sono dichiarati dal gestore che è tenuto ad allegare una relazione tecnica descrittiva a firma di un tecnico abilitato.

4. La qualità ricettiva e la relativa classificazione è contraddistinta da un numero variabile da 1 a 3 sorrisi (●) assegnati dalla Regione alla fine dell'iter istruttorio di assegnazione di classificazione. Maggiore è il numero di sorrisi assegnati, maggiore sarà lo standard qualitativo della struttura.

5. La classificazione ha validità quinquennale.

6. In caso di modifica dei requisiti che hanno determinato il relativo livello di classificazione il titolare o il gestore della struttura ricettiva presenta, entro novanta giorni dall'intervenuta modifica, una nuova segnalazione certificata all'ufficio comunale competente per la revisione del livello di classificazione.

7. Il comune, oltre che alla scadenza naturale, procede d'ufficio, anche a seguito di esposti o reclami, alla verifica dei requisiti minimi obbligatori previsti dal livello di classificazione assegnato e, qualora accerti una carenza degli stessi, invita l'interessato ad adeguarsi alla normativa, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorsi i quali emette provvedimento di sospensione dell'attività.

8. Il comune può procedere in ogni momento, anche d'ufficio, alla rettifica della classificazione qualora accerti che la struttura ricettiva non possiede i requisiti minimi per il livello di classificazione posseduta. Contro tale provvedimento è possibile, entro trenta giorni dalla data di notifica dell'atto, proporre ricorso al comune il quale, nei successivi novanta giorni, decide sul relativo esito.

Art. 16 quinquies
(Finalità statistiche e disciplina dei prezzi)

1. I titolari o i gestori delle strutture ricettive extralberghiere di cui alla presente legge regionale comunicano, ai sensi delle leggi regionali n. 34/2002 e n. 8/2008 alla Regione, per via telematica attraverso il SIRDAT (Sistema Informatico di Rilevazione Dati Turistici Regione Calabria), i dati relativi alle variazioni della ricettività della struttura e al movimento turistico secondo un



preciso scadenziario notificato alle strutture dopo l'entrata in vigore della presente legge.

2. Per le attività ricettive di case e appartamenti ammobiliati ad uso turistico è data facoltà ai comuni di istituire appositi uffici per la rilevazione, elaborazione e trasmissione dei dati. I dati raccolti vengono trasmessi attraverso il SIRDAT (Sistema Informatico di Rilevazione Dati Turistici Regione Calabria) all'assessorato al turismo della Regione.

3. I dati di cui al presente articolo possono essere trasmessi, previa apposita convenzione, alla Questura competente per l'espletamento di verifiche di Pubblica Sicurezza.

4. La Regione, con cadenza annuale, può prevedere la predisposizione di questionari da somministrare ai turisti per l'acquisizione di dati relativi alla qualità della struttura, dei servizi pubblici, dell'accoglienza e del soggiorno in genere. La somministrazione di tali questionari avviene a cura dei titolari o gestori che trasmettono i risultati attraverso il SIRDAT.

5. A tutte le tipologie ricettive definite nella presente legge si applica la pubblicità dei prezzi e l'obbligo di comunicazione alla Regione, entro il 1° ottobre di ogni anno, anche per via telematica, dei prezzi massimi e minimi, dei relativi servizi offerti comprensivi di IVA e di quanto espressamente previsto, che verranno praticati dal 1° gennaio dell'anno successivo, ad eccezione delle località montane per le quali i prezzi inviati entreranno in vigore dal 1° dicembre dell'anno in corso. Eventuali modifiche sono comunicate entro il 31 marzo di ogni anno.

6. La Regione trasmette le dichiarazioni dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture, anche per via telematica, all'Ente Nazionale Italiano per il Turismo.

7. In caso di nuova apertura o sospensione dell'attività, il titolare adempie agli obblighi di cui al comma 5 entro e non oltre la data di apertura ovvero di riapertura.

8. Nel caso di subentro in un'attività ricettiva extralberghiera, il nuovo gestore o titolare provvede ad inviare alla Regione, entro trenta giorni dal subentro, una nuova dichiarazione dei prezzi solo se intende modificare quelli già comunicati dalla precedente gestione.

9. I titolari o gestori delle strutture ricettive di cui alla presente legge che pubblicizzano prezzi inferiori a quelli dichiarati alla Regione hanno l'obbligo di indicare in modo preciso e puntuale il periodo a cui questi prezzi si riferiscono, diversamente si intendono validi per tutto l'anno e il cliente può pretendere l'applicazione del prezzo più basso.

10. La Regione predispose la modulistica che, compilata dal gestore o titolare della struttura con i prezzi indicati su base annua eventualmente contraddistinti in base al periodo, è esposta in maniera ben visibile nel luogo del ricevimento e, sempre in modo ben visibile, in ogni camera o unità abitativa della struttura.



Consiglio Regionale della Calabria

**Art. 16 sexies
(Banca dati regionale)**

1. I comuni fanno pervenire alla Regione, per via telematica, le informazioni relative a nuove aperture, variazioni delle attività esistenti, cessazioni, revoche per l'implementazione delle banche dati regionali secondo i termini e le modalità indicate con apposita delibera della Giunta regionale.

**Art. 16 septies
(Sanzioni)**

1. Fatte salve le specifiche competenze delle autorità sanitarie e di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sono affidate ai comuni, per il tramite della SUAP o di apposita conferenza di servizi, nei cui territori insistono le attività ricettive di cui alla presente legge.

2. In caso di violazioni sulla segnalazione certificata di inizio attività, violazioni sulle norme sulla classificazione, violazioni sulla trasmissione e pubblicità dei prezzi, violazioni sulla somministrazione prevalente di prodotti locali e tipici calabresi, il comune competente applica una sanzione da Euro 260,00 a Euro 1.000,00 per ogni singola violazione.”

**Art. 13
(Sostituzione articolo 19 l.r. n. 4 del 1995)**

1. L'articolo 19 della l. r. n. 4/95 è sostituito dal seguente:

**“Art. 19
(Disposizioni transitorie)**

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione provvede a richiedere ed acquisire dai titolari o gestori delle aziende ricettive extralberghiere già autorizzate la documentazione integrativa prevista dalla presente legge.

2. Le case religiose per l'ospitalità e i centri di vacanza per ragazzi esistenti e classificati alla data di entrata in vigore della presente si adeguano alla normativa relativa rispettivamente alla case per ferie e agli ostelli per la gioventù entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge”.

**Art. 14
(Modifica allegati A, B e C della l.r. n. 4 del 1995)**

1. Gli allegati A, B e C della l. r. n. 4/95 sono sostituiti dalle seguenti tabelle di classificazione:



Consiglio Regionale della Calabria

"REC"	TABELLA DEI REQUISITI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE "DELLE RESIDENZE DI CAMPAGNA" (UNICO LIVELLO)
	REQUISITI
1	PRESTAZIONE DI SERVIZI e DOTAZIONI IMPIANTI E ATTREZZATURE
1.01	servizio di cucina o idonee attrezzature per l'autonomo confezionamento del vitto
1.02	Riscaldamento in tutta la struttura
1.03	locale attrezzato per il pernottamento
1.04	un arredamento minimo delle camere da letto costituito da letto, sedia o sgabello, armadio e cestino rifiuti
1.05	attrezzature di pronto soccorso con le dotazioni indicate dall'autorità sanitaria competente
1.06	spazio attrezzato per la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande
1.07	alloggiamento riservato per il gestore
1.08	acqua potabile come da D. Lgs 31/01 e s.m.i. (2)
1.09	un locale bagno – composto da w.c., lavabo, doccia, specchio, presa di corrente, per ogni sei posti letto effettivi o frazione non serviti da dotazione private



Consiglio Regionale della Calabria

"CAV"	TABELLA DEI REQUISITI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE "CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE"	Livelli di Classifica SORRISI		
		 (1)	 (2)	 (3)
1	PRESTAZIONE DI SERVIZI			
1.01	Servizi di ricevimento			
1.01.1	per residence assicurato 4/24 ore, con un addetto in spazio apposito (4)			X
1.01.2	per residence assicurato 2/24 ore, con un addetto (4)		X	
1.01.3	reperibilità telefonica 24/24 ore	X	X	X
1.02	Divise per il personale			
1.02.1	divise per il personale con targhette			X
1.03	Lingue estere correntemente parlate (5)			
1.03.1	dal gestore o addetto una lingua		X	X
1.04	Cambio biancheria (salvo diversa richiesta del cliente per la salvaguardia ambientale)			
	Lenzuola e federe			
1.04.1	ad ogni cambio di cliente ed almeno 1 volta alla settimana		X	X
1.04.2	come 1.04.1 a richiesta del cliente	X		
	Asciugamani e asciugatoi da bagno e biancheria da cucina			
1.04.3	ad ogni cambio di cliente e almeno 1 volta alla settimana		X	X
1.04.4	come 1.04.3 a richiesta del cliente	X		
1.05	Pulizia negli appartamenti			
1.05.1	ad ogni cambio di cliente	X	X	X
1.05.2	infrasettimanale a richiesta del cliente			X
1.06	Riassetto negli appartamenti (14)			
1.06.1	a richiesta 2 volte alla settimana		X	X
1.06.2	a richiesta 1 volta alla settimana	X		
1.07	Assistenza all'ospite per interventi urgenti di manutenzione	X	X	X
2	DOTAZIONI IMPIANTI E ATTREZZATURE			
2.01	Acqua corrente calda e fredda in tutti gli appartamenti	X	X	X



Consiglio Regionale della Calabria

2.02	Locali bagno privati completi			
2.02.1	in tutti gli appartamenti in numero non inferiore ad uno ogni 6 posti letto			X
2.02.2	in tutti gli appartamenti in numero non inferiore ad uno ogni 8 posti letto	X	X	
2.03	Riscaldamento obbligatorio in tutto l'esercizio in caso di apertura nel periodo invernale.(6)			
2.03.1	in tutto l'esercizio	X	X	X
2.04	Ascensore per i clienti (7)			
2.04.1	per i residence con locali oltre il primo piano (escluso il pianterreno)			X
2.04.2	per i residence con locali oltre il secondo piano (escluso il pianterreno)		X	
2.04.3	per le CAV con locali oltre il secondo piano (escluso il pianterreno)		X	X
2.05	Lavatrice ad uso comune e spazio per asciugatura			X
2.06	Dotazioni degli appartamenti (6)(13)			
2.06.1	arredamento di base costituito da: letto e coperte pari al numero delle persone ospitabili, comodino o piano di appoggio per ogni posto letto, sedia per letto, armadio, (i comodini possono essere sostituiti da soluzioni equivalenti)	X	X	X
2.06.2	Specchio	X	X	X
2.06.3	lampada da comodino	X	X	X
2.06.4	tavolo, sedie o panche	X	X	X
2.06.5	poltrone o divano per la zona soggiorno	X	X	X
2.07	Dotazioni per la cucina (9)			
2.07.1	lavello e scolapiatti, fornelli con aspirazione, cestino porta rifiuti, frigorifero	X	X	X
2.07.2	tovaglia, tovaglioli e canovacci da cucina		X	X
2.07.3	tovaglia, tovaglioli e canovacci da cucina a richiesta	X		
2.07.4	lavastoviglie, forno elettrico o a microonde, asse e ferro da stiro, lavatrice. (almeno 2)			X
2.07.5	lavastoviglie, forno elettrico o a microonde, asse e ferro da stiro, lavatrice (almeno 1)		X	



Consiglio Regionale della Calabria

2.07.6	attrezzatura idonea alla preparazione ad alla consumazione dei pasti (10)	X	X	X
2.07.7	dotazioni per la pulizia – scopa, paletta, spazzolone, straccio, secchio e stendibiancheria.	X	X	X
2.08	Accessori nei bagni private			
2.08.1	asciugamano, salvietta e telo da bagno		X	X
2.08.2	asciugamano, salvietta e telo da bagno (per persona) a richiesta (6)	X		
2.08.3	cestino rifiuti – sacchetti igienici – scopino - portarotolo	X	X	X
2.08.4	Asciugacapelli			X
2.9	Televisione			
2.09.1	ricezione canali satellitari TV o equivalente in tutti gli appartamenti			X
2.09.2	TV color in tutti gli appartamenti (6)	X	X	X
2.10	Connessioni informatiche (15)			
2.10.1	indirizzo di posta elettronica	X	X	X
2.11	Linee telefoniche esterne (6)(11)			
2.11.1	per i Residence una linea telefonica con apparecchio per uso comune	X	X	X
2.12	Servizi igienici comuni (se presenti sale comuni) (8)			
2.12.1	per i Residence servizi igienici destinato ai locali di uso comune	X	X	X
3	CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA			
3.01	Accessibilità per diversamente abili, si applicano le norme contenute nella legge 9 gennaio 1989 n. 13 e nel Decreto Ministeriale 14 giugno 1989 n. 236	X	X	X
3.02	Dotazioni di contenitori per la raccolta differenziata se effettuata dall'Amministrazione comunale (6)	X	X	X
3.03	Posti di parcheggio, nell'esercizio o nelle adiacenze, senza limitazioni di tempo e in percentuale del numero degli appartamenti			
	per le nuove strutture			
3.03.1	pari al 30 % degli appartamenti			X
3.03.2	pari al 10% degli appartamenti		X	
	per le strutture esistenti (12)			



Consiglio Regionale della Calabria

3.03.3	pari al 20% degli appartamenti		X
3.03.4	pari al 10% degli appartamenti	X	
4	Dotazioni e servizi complementari		
Le strutture classificate a 3 soli devono totalizzare un punteggio pari ad almeno 40 punti			
PUNTI			
4.01	50% degli appartamenti insonorizzati (certificazione tecnica);		10
4.02	50 % degli appartamenti per non fumatori;		8
4.03	30% degli appartamenti dotati di balconi e terrazzi;		10
4.04	posti auto in misura non inferiore al 75% degli appartamenti		15
4.05	posti auto in misura non inferiore al 50% degli appartamenti		20
4.06	terrazze elioterapiche;		10
4.07	affaccio diretto sul mare;		8
4.08	giardino/aree verdi in misura pari a 3,5 metri quadrati ad appartamento e comunque non inferiore a 75 metri quadrati;		12
4.09	spiaggia privata;		15
4.10	roof garden/terrazza panoramica;		12
4.11	piscina (coperta – scoperta);		15
4.12	sauna;		8
4.13	vasca idromassaggio in locale ad uso comune;		8
4.14	sala con attrezzi da palestra di almeno 15 metri quadrati;		10
4.15	sala/area gioco per bambini di almeno 15 metri quadrati;		8
4.16	impianto sportivo (tennis, calcio, calcetto, pallavolo, beach volley, pallacanestro, minigolf, impianto polivalente);		15
4.17	sala riunioni almeno 20 posti;		10
4.18	centro benessere;		20



Consiglio Regionale della Calabria

4.19	punto espositivo e promozionale di prodotti artigianali, agricoli, floreali ed enogastronomici;	5
4.20	utilizzo di sistemi booking on line;	8
4.21	asciugamani spiaggia/piscina;	5
4.22	aria condizionata nelle unità abitative;	20
4.23	servizio custodia valori;	5
4.24	TV color ad uso comune;	5
4.25	aree/sale ad uso comune (almeno 4 mq. per unità abitativa);	10
4.26	servizio bar;	10
4.27	lavatura e stiratura biancheria degli ospiti (a richiesta)	5

Note

- (1) obbligatorio per il livello 1
- (2) obbligatorio per il livello 2
- (3) obbligatorio per il livello 3
- (4) Per addetto si intende la persona addetta prevalentemente, ma non esclusivamente ad un determinato servizio.
- (5) E' richiesta una conoscenza professionale della lingua, non necessariamente documentata con titolo di studio.
- (6) Per le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, tale requisito deve essere adeguato entro 12 mesi da tale data. Per periodo invernale si intende quello ricompreso tra il 01/10- 30/04
- (7) Sono ammesse deroghe in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici ovvero impedimenti di natura urbanistico edilizia o condominiale. Tali situazioni devono essere comprovate da perizia tecnica asseverata.
- (8) Per le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, tale requisito deve essere adeguato entro 24 mesi da tale data.
- (9) Per le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è previsto l'adeguamento a tale requisito entro 18 mesi da tale data.
- (10) Per persona: 2 coltelli, 2 forchette, 1 cucchiaio, 1 cucchiaino, 2 piatti piani ed 1 piatto fondo, 1 bicchiere (+ almeno 1 di riserva), 1 tazza, 1 tazzina e piattino.
Per appartamento: 1 batteria da cucina (comprensiva di padella antiaderente e pentolino per il latte), 2 coltelli da cucina, 1 zuccheriera, 1 caffettiera, 1 scolapasta, 1 mestolo, 1 insalatiera, 1 piatto da portata, 1 grattugia, 1 apribottiglie/cavatappi, 1 tagliere.
- (11) Nelle strutture non fornite di rete telefonica fissa, tale requisito è garantito mediante utenza telefonica mobile e dalla dotazione di telefono cellulare da rendere disponibile alla clientela.



Consiglio Regionale della Calabria

(12) Il requisito si intende assolto mediante posti auto di proprietà della struttura, convenzioni con autorimesse esterne. I posti auto devono essere comunque localizzati ad una distanza massima di metri 300. Nel caso di distanza superiore, deve essere garantito il servizio di trasporto gratuito.

(13) L'eventuale sostituzione dei letti aggiuntivi non rimovibili e non a scomparsa deve essere effettuata entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(14) Per riassetto si intende la pulizia superficiale dell'appartamento con esclusione della zona cottura e dei relativi accessori, reso nell'orario stabilito dal gestore.

(15) L'indirizzo di posta elettronica deve contenere la denominazione della struttura nonché il Comune di localizzazione.



Consiglio Regionale della Calabria

"CF"	TABELLA DEI REQUISITI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE "CASE PER FERIE" (UNICO LIVELLO)
	Descrizione dei requisiti
1	PRESTAZIONE DI SERVIZI
1.01	Servizi di ricevimento e di portineria
1.01.1	assicurato 4/24 con addetto, reperibilità telefonica in altri orari (1)
1.02	Servizio custodia valori (3)
1.02.1	in cassette di sicurezza o custodia valori da parte del gestore
1.03	Lingue estere correntemente parlate (2) (3)
1.03.1	la lingua inglese
1.04	Cambio biancheria (lenzuola e federe) dei letti (salvo diversa richiesta del cliente per la salvaguardia ambientale)
1.04.1	ad ogni cambio del cliente e comunque almeno una volta alla settimana.
1.05	Cambio asciugamani e asciugatoi da bagno (salvo diversa richiesta del cliente per la salvaguardia ambientale)
1.05.1	ad ogni cambio del cliente e comunque almeno una volta alla settimana.
1.06	Pulizia nelle camera
1.06.1	Giornaliera
2	DOTAZIONI IMPIANTI E ATTREZZATURE
2.01	Locali bagno comuni
2.01.1	un w.c. e un lavabo ogni 6 posti letto, nonché una vasca o doccia e un bidet ogni 10 posti letto non serviti da dotazioni private
2.02	Chiamata di allarme in tutti i servizi privati e comuni con segnale in grado di aggiungere il titolare indipendentemente dalla presenza dello stesso nella struttura (4)
2.03	Acqua corrente calda e fredda in tutti i locali igienici comuni e nei bagni privati delle camere.
2.04	Riscaldamento obbligatorio in tutto l'esercizio in caso di apertura nel periodo invernale (3)
2.05	Ascensore per i clienti (5)
2.05.1	per le nuove strutture aventi locali oltre i primi due piani
2.06	Dotazioni delle camere (3)
2.06.1	arredamento minimo delle camere da letto costituito da letto, sedia o sgabello, comodino con abatjour e scomparto armadio per persona, nonché da tavolino, specchio e cestino rifiuti per camera (i comodini possono essere sostituiti da soluzioni equivalenti)
2.07	Accessori nei bagni comuni
2.07.1	carta igienica con riserva, sapone, cestino per rifiuti
2.08	Aree/sale di uso comune
2.08.1	un'area/sala per uso comune, distinta dall'eventuale sala ristorante di ampiezza complessiva non inferiore a 25 mq. per i primi 10 posti letto e mq. 0,50 per ogni ulteriore posto letto



Consiglio Regionale della Calabria

2.09	Televisione ad uso comune (3)
2.10	Connessioni informatiche
2.10.1	indirizzo di posta elettronica (7)
2.11	Linee telefoniche esterne (6) (3)
2.11.1	una linea telefonica con apparecchio per uso comune in grado di garantire le chiamate di emergenza
2.12	Servizio fax (3)

Note

(1) Per addetto si intende la persona addetta prevalentemente, ma non esclusivamente, ad un determinato servizio.

(2) E' richiesta una conoscenza professionale della lingua, non necessariamente documentata con titolo di studio. La conoscenza della lingua può essere garantita da più addetti che svolgono contemporaneamente il servizio. Qualora il servizio sia svolto da un unico addetto lo stesso dovrà conoscere le lingue richieste.

(3) Per le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, tale requisito deve essere adeguato entro 12 mesi da tale data. Per periodo invernale si intende quello ricompreso tra il 01/10- 30/04

(4) Per le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, tale requisito deve essere adeguato entro 18 mesi da tale data.

(5) Sono ammesse deroghe a tale requisito in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici ovvero impedimenti di natura urbanistico edilizia o condominiale. Tali situazioni devono essere comprovate da perizia tecnica asseverata.

(6) Nelle strutture ricettive non fornite da rete telefonica fissa, tale requisito è garantito mediante utenza telefonica mobile e da dotazione di telefoni cellulari nelle diverse camere/locali della struttura.

(7) L'indirizzo di posta elettronica deve contenere la denominazione della struttura nonché il Comune di localizzazione.

"AAUT"	TABELLA DEI REQUISITI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI "APPARTAMENTI AMMOBILIATI AD USO TURISTICO" (UNICO LIVELLO)
	Descrizione dei requisiti
1	PRESTAZIONE DI SERVIZI
1.01	Servizio di recapito telefonico del proprietario o dell'agenzia immobiliare.
1.01.1	recapito telefonico 24/24 ore
1.02	Pulizia negli appartamenti
1.02.1	ad ogni cambio di cliente
1.03	Assistenza all'ospite per interventi urgenti di manutenzione dell'unità abitativa e delle dotazioni.
1.03.1	garantito nel periodo di permanenza dell'ospite



Consiglio Regionale della Calabria

2	DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE
2.01	Acqua corrente calda e fredda in tutti gli appartamenti
2.02	Locali bagno privati completi
2.02.1	in tutti gli appartamenti in numero non inferiore ad uno ogni 8 posti letto.
2.03	Riscaldamento obbligatorio in tutto l'esercizio in caso di apertura nel periodo invernale (2)
2.04	Dotazioni degli appartamenti
2.04.1	arredamento di base costituito da: letto e coperte pari al numero delle persone ospitabili, comodino o piano di appoggio per ogni posto letto, sedia per letto, armadio, (i comodini possono essere sostituiti da soluzioni equivalenti)
2.04.2	Specchio
2.04.3	lampada da comodino
2.04.4	tavolo, sedie o panche
2.04.5	poltrone o divano per la zona soggiorno
2.05	Dotazioni per la cucina
2.05.1	lavello e scolapiatti, fornelli con aspirazione, cestino porta rifiuti, frigorifero, lavatrice stendibiancheria.
2.05.2	attrezzatura idonea alla preparazione ad alla consumazione dei pasti (1)
2.05.3	dotazioni per la pulizia – scopa, paletta, spazzolone, straccio, secchio
2.06	Accessori nei bagni privati
2.06.1	cestino rifiuti – sacchetti igienici – scopino - portarotolo
	Descrizione dei requisiti
2.07	Televisione
2.07.1	TV color
2.08	Connessioni informatiche
2.08.1	indirizzo di posta elettronica dei proprietari ovvero dell'agenzia immobiliare

Note

(1) Per posto letto: 2 coltelli, 2 forchette, 1 cucchiaio, 1 cucchiaino, 2 piatti piani ed 1 piatto fondo, 1 bicchiere (+ almeno 1 di riserva), 1 tazza, 1 tazzina e piattino.

Per appartamento: 1 batteria da cucina (comprensiva di padella antiaderente e pentolino per il latte), 2 coltelli da cucina, 1 zuccheriera, 1 caffettiera, 1 scolapasta, 1 mestolo, 1 insalatiera, 1 piatto da portata, 1 grattugia, 1 apribottiglie/cavatappi, 1 tagliere.

(2) Per le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, tale requisito deve essere adeguato entro 12 mesi da tale data. Per periodo invernale si intende quello ricompreso tra il 01/10- 30/04.



Consiglio Regionale della Calabria

"OS"	TABELLA DEI REQUISITI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI "OSTELLI PER LA GIOVENTU'"(UNICO LIVELLO)
	Descrizione dei requisiti
1	PRESTAZIONE DI SERVIZI
1.01	Servizi di ricevimento e di portineria.
1.01.1	assicurato 8/24 ore, reperibilità telefonica in altri orari
1.02	Servizio custodia valori (2)
1.02.1	in cassette di sicurezza o custodia valori da parte del gestore
1.03	Lingue estere correntemente parlate (1)(2)
1.03.1	la lingua inglese
1.04	Cambio biancheria (lenzuola e federe) dei letti (salvo diversa richiesta del cliente per la salvaguardia ambientale)
1.04.1	ad ogni cambio del cliente e comunque almeno una volta alla settimana
1.05	Fornitura asciugamani e asciugatoi da bagno a richiesta del cliente
1.06	Pulizia nelle camere
1.06.1	Giornaliera
1.07	Servizio di deposito bagagli o armadietti forniti di serratura in misura equivalente al 50 % dei posti letto nel caso di servizio di pernottamento in camerata. (3)
2	DOTAZIONI IMPIANTI E ATTREZZATURE
2.01	Dotazioni igieniche comuni
2.01.1	dotazioni igienico sanitarie comuni a servizio delle camere non dotate di bagno privato nella misura di un lavabo ogni 6 posti letto o frazione, nonché un wc e un vano doccia ogni 10 posti letto o frazione non serviti da dotazioni private
2.02	Chiamata di allarme in tutti i servizi privati e comuni con segnale in grado di raggiungere il titolare indipendentemente dalla presenza dello stesso nella struttura (3)
2.02.1	Acqua corrente calda e fredda in tutti i locali igienici comuni e nei bagni privati delle camere
2.03	Riscaldamento obbligatorio in tutto l'esercizio in caso di apertura nel periodo invernale (2)
2.04	Ascensore per i clienti (4)
2.04.1	Nelle nuove strutture per i locali oltre i primi due piani
2.05	Dotazioni delle camere
2.05.1	arredamento minimo delle camere da letto costituito da letto, sedia o sgabello, comodino e scomparto armadio per persona cestino per rifiuti (i comodini possono essere sostituiti da soluzioni equivalenti)
2.06	Aree/sale di uso comune



Consiglio Regionale della Calabria

2.06.1	un'area/sala per uso comune, distinta dall'eventuale sala ristorante di ampiezza complessiva non inferiore a 25 mq. per i primi 10 posti letto e mq. 0,50 per ogni ulteriore posto letto
2.07	Accessori nei bagni comuni
2.07.1	carta igienica con riserva, sapone e cestino
2.08	Televisione ad uso comune (2)
2.09	Conessioni informatiche
2.09.1	indirizzo di posta elettronica (6)
2.10	Linee telefoniche esterne (3) (5)
2.10.1	una linea telefonica con apparecchio per uso comune in grado di garantire le chiamate di emergenza
2.11	Servizio fax (2)

Note

(1) E' richiesta una conoscenza professionale della lingua, non necessariamente documentata con titolo di studio. La conoscenza della lingua può essere garantita da più addetti che svolgono contemporaneamente il servizio. Qualora il servizio sia svolto da un unico addetto lo stesso dovrà conoscere le lingue richieste.

(2) Per le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, tale requisito deve essere adeguato entro 12 mesi da tale data. Per periodo invernale si intende quello ricompreso tra il 01/10- 30/04

(3) Per le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, tale requisito deve essere adeguato entro 18 mesi da tale data.

(4) Sono ammesse deroghe a tale requisito in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici ovvero impedimenti di natura urbanistico edilizia o condominiale. Tali situazioni devono essere comprovate da perizia tecnica asseverata.

(5) Nelle strutture ricettive non fornite da rete telefonica fissa, tale requisito è garantito mediante utenza telefonica mobile e da dotazione di telefoni cellulari nelle diverse camere/locali della struttura.

(6) L'indirizzo di posta elettronica deve contenere la denominazione della struttura nonché il Comune di localizzazione

"RIM"	TABELLA DEI REQUISITI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI <u>"RIFUGI ESCURSIONISTICI E DI MONTAGNA"</u> (UNICO LIVELLO)
	Descrizione dei requisiti
1	PRESTAZIONE DI SERVIZI e DOTAZIONI IMPIANTI E ATTREZZATURE
1.01	servizio di cucina o idonee attrezzature per l'autonomo confezionamento del vitto
1.02	riscaldamento in tutto l'esercizio (1)
1.03	locale attrezzato per il pernottamento





Consiglio Regionale della Calabria

1.04	un arredamento minimo delle camere da letto costituito da letto, sedia o sgabello, armadio e cestino rifiuti
1.05	attrezzature di pronto soccorso con le dotazioni indicate dall'autorità sanitaria competente
1.06	spazio attrezzato per la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande
1.07	alloggiamento riservato per il gestore, qualora si tratti di rifugio custodito
1.08	locale di fortuna con porta liberamente apribile dall'esterno
1.09	acqua potabile come da D. Lgsi 31/01 e s.m.i. (2)
1.10	un locale bagno – composto da w.c., lavabo, doccia e specchio con presa di corrente, per ogni dieci posti letto effettivi, o frazione non serviti da dotazione
1.11	impianto telefonico o, in caso di impossibilità, e per i soli rifugi custoditi, impianto di radio-telefono o di altro apparecchio simile
1.12	piazzola nelle vicinanze idonea all'atterraggio di elicotteri del Soccorso alpino (1)
1.13	lampada esterna che dovrà essere sempre accesa dal tramonto all'alba (2)
1.14	adeguato spazio per la custodia dei materiali e degli attrezzi del soccorso. Sono esclusi i rifugi ubicati nelle vicinanze di aree urbanizzate o normalmente servite dal reticolo viario (1)

Note

(1) Per le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, tale requisito deve essere adeguato entro 24 mesi da tale data.

(2) Per le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, tale requisito deve essere adeguato entro 12 mesi da tale data.

"AFF"	TABELLA DEI REQUISITI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI "AFFITTACAMERE"	Livelli di Classifica		
		 (1)	 (2)	 (3)
1	PRESTAZIONE DI SERVIZI			
1.01	Regole della casa			
1.01.1	orario di arrivo da concordare con gli ospiti		X	X
1.01.2	orario di arrivo a discrezione del titolare	X		



Consiglio Regionale della Calabria

1.01.3	orario di partenza da concordare con gli ospiti		X	X
1.01.4	orario di partenza a discrezione del titolare	X		
1.01.5	orario di somministrazione della colazione da concordare con gli ospiti		X	X
1.01.6	orario di somministrazione della colazione a discrezione del titolare	X		
1.02	Servizio di prima colazione			
1.02.1	in sale/aree comuni	X	X	X
1.02.2	servita dal titolare e/o dai familiari		X	X
1.02.3	self service	X		
1.02.4	possibilità di personalizzare la colazione in considerazione di specifiche richieste dell'ospite anche in relazione a particolari regimi dietetici			X
1.03	Servizio informazioni turistiche (4)	X	X	X
1.04	Lingue estere correntemente parlate (5)			
1.04.1	dal titolare e/o dal familiare una lingua			X
1.05	Cambio biancheria nelle camere ulteriore rispetto ad ogni cambio cliente (salvo diversa richiesta dell'ospite per salvaguardare l'ambiente)			
	lenzuola e federe			
1.05.1	3 volte alla settimana			X
1.05.2	2 volte alla settimana		X	
1.05.3	1 volta alla settimana	X		
1.06	Cambio asciugamani e asciugatoi da bagno ulteriore rispetto ad ogni cambio ospite (salvo diversa richiesta dell'ospite per salvaguardare l'ambiente)			
1.06.1	3 volte alla settimana		X	X
1.06.2	2 volte alla settimana	X		
1.07	Pulizia nelle camere ulteriore rispetto ad ogni cambio ospite			
1.07.1	3 volte alla settimana		X	X
1.07.2	2 volte alla settimana	X		



Consiglio Regionale della Calabria

2	DOTAZIONI IMPIANTI E ATTREZZATURE			
2.01	Numero dei locali bagno privati (completi e dotati di acqua calda e fredda), espresso in percentuale delle camere (valori arrotondati per approssimazione all'unità)			
	Per le nuove strutture			
2.01.1	almeno il 100 %			X
2.01.2	almeno il 60 %		X	
2.01.3	almeno il 40 % (6)	X		
	Per le strutture esistenti			
2.01.4	almeno il 60 %			X
2.01.5	almeno il 40 % (6)		X	
2.02	Locali bagno comuni (completi e dotati di acqua calda e fredda)			
2.02.1	un locale bagno completo, nel caso di camere non dotate di bagno privato, ulteriore a quello usato dal titolare		X	X
2.02.2	un locale bagno completo, nel caso di camere non dotate di bagno privato, coincidente con quello usato dal titolare	X		
2.03	Riscaldamento obbligatorio in tutto l'esercizio in caso di apertura nel periodo invernale.(8)			
2.03.1	in tutto l'esercizio	X	X	X
2.04	Ascensore per gli ospiti (9)			
2.04.1	per i locali oltre i primi due piani			X
2.05	Dotazioni delle camere			
2.05.1	arredamento di base costituito da: letto con comodino o piano di appoggio per ogni posto letto, sedia per letto, tavolino, armadio, specchio, cestino, lampada da comodino (il tavolino e/o i comodini possono essere sostituiti da soluzioni equivalenti) (10) (8)	X	X	X
2.05.2	scrivania (in alternativa al tavolino di cui al punto 2.05.1)			X
2.06	Accessori nelle camere			



Consiglio Regionale della Calabria

2.06.1	documentazione sul bed & breakfast, sulla località e necessario per scrivere			X
2.06.2	asciugamano e telo da bagno in camere non dotate di bagno (8)	X	X	X
2.06.3	dotazioni aggiuntive per la camera da letto e il bagno (ulteriore cuscini, coperta, e pantofole ecc.)			X
2.07	Accessori nei bagni privati			
2.07.1	oggettistica e materiale d'uso per l'igiene della persona			X
2.07.2	bagno schiuma – shampoo – riserva		X	X
2.07.3	telo da bagno (per persona) (8)	X	X	X
2.07.4	Asciugamano e salvietta (per persona)	X	X	X
2.07.5	cestino rifiuti – sacchetti igienici – sgabello carta igienica e riserva (8)	X	X	X
2.07.6	accappatoio e ulteriore asciugamano.			X
2.08	Accessori nei bagni comuni (8)			
2.08.1	carta igienica con riserva, sapone, salviette o sistema alternativo, cestino per rifiuti e asciugacapelli	X	X	X
2.09	Televisione			
2.09.1	televisore in locale comune	X	X	X
2.10	Connessioni informatiche			
2.10.1	indirizzo di posta elettronica (13)	X	X	X
2.11	Linee telefoniche esterne (11) (8)			
2.11.1	una linea telefonica con apparecchio per uso comune	X	X	X
2.12	Disponibilità di utilizzo di elettrodomestici e accessori.			
2.12.1	lavatrice, ferro e asse da stiro, asciugacapelli, frigorifero, stendibiancheria, asciugatrice	Almeno 1	Almeno 2	Almeno 3
3	Dotazioni e servizi complementari			
	Le strutture classificate a 3 soli devono totalizzare un punteggio pari ad almeno:		12	
	Le strutture classificate a 2 soli devono totalizzare un punteggio pari ad almeno:		8	
PUNTI				
3.01	mobile bar posto in area comune;			0,5



Consiglio Regionale della Calabria

3.02	ricezione canali satellitari TV o equivalente x TV locale comune;	0,5
3.03	TV color in tutte le camere con ricezione canali satellitari;	1,5
3.04	locale di uso comune di superficie pari a mq. 1 per ogni posto letto;	2
3.05	piscina di almeno 10 mq. (coperta – scoperta);	3
3.06	vasca idromassaggio in locale ad uso comune;	1
3.07	sala con attrezzi da palestra di almeno 10 mq;	2
3.08	giardino / roof garden;	1
3.09	terrazze elioterapiche;	1
3.10	balconi ad uso comune;	0,5
3.11	presenza di posti auto in almeno il 70 % delle camere (12);	4
3.12	presenza di posti auto in almeno il 40 % delle camere (12);	2
3.13	poltrone in almeno il 60% delle camere;	0,5
3.14	angolo the/caffè;	0,5
3.15	aria condizionata nel 100% delle camere;	3
3.16	aria condizionata nei locali comuni;	1
3.17	100% delle camere dotato di bagno privato completo;	3
3.18	telefono nelle camere abilitato alla chiamata esterna;	1



Consiglio Regionale della Calabria

3.19	connessione Internet nelle camere o connessione wireless	1
3.20	personal computer connesso a Internet a disposizione della clientela;	1
3.21	cassaforte nella struttura;	0,5
3.22	cassette di sicurezza nelle camere;	0,5
3.23	lingue estere correntemente parlate dal gestore 2 lingue tra cui l'inglese;	2
3.24	cambio biancheria nelle camere tutti i giorni;	1,5
3.25	pulizia camere tutti i giorni;	1,5
3.26	localizzazione in edificio indipendente;	3
3.27	camere dotate di balconi e terrazzi;	1
3.28	affaccio diretto sul mare;	1
3.29	servizio di prima colazione anche in spazi esterni (giardini, terrazze, ecc.)	1
3.30	servizio prima colazione in camera a richiesta;	1
3.31	varietà della colazione e utilizzo di prodotti tipici locali;	1
3.32	possibilità di personalizzare la colazione in considerazione di specifiche richieste degli ospiti anche in relazione a particolari regimi dietetici (se non già obbligo);	2
3.33	utilizzo di prodotti tipici locali per la cura e la pulizia della persona;	1
3.34	omaggio di benvenuto (fiori, dolci e biglietti dei mezzi pubblici, etc.);	0,5
3.35	dotazioni aggiuntive <u>per la camera da letto</u> : almeno 3 tra ulteriori cuscini, coperta, pantofole ecc. <u>Per il bagno</u> : almeno 3 tra asciugamani, accappatoio, set cortesia ecc.;	1,5
3.36	fermata di mezzi pubblici di linea entro 300 metri.	0,5



Consiglio Regionale della Calabria

Art. 15

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 16

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.